

(N. 922-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

DE-LUCA Carlo, *Presidente*; BITOSSÌ e SCHIAVI, *Vice Presidenti*; MARIOTTI e ZANE, *Segretari*; BARDELLINI, BERTONE, BOSI, BUSSI, DE GIOVINE, FERRARI, JANNACCONI, JANNUZZI, LONGONI, MARINA, MONTAGNANI, PESENTI, SAGGIO, SELVAGGI, SPASARI e ZAGAMI

(RELATORE DE-LUCA CARLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 (V. Stampato N. 568).

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 GENNAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1956

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono più di sette anni da quando il Governo De Gasperi, nel marzo 1949, presentò al Senato il disegno di legge sull'ordinamento del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro, in attuazione dell'articolo 99 della Carta costituzionale.

La lunghissima mora può trovare spiegazione in più di una ragione; quali le vicende parlamentari susseguitesì; il carattere del provvedimento legislativo *in fieri*, che, per sua natura, non presentava caratteri di inderogabile urgenza. Anche queste ragioni hanno innegabilmente influito sul prolungarsi del ritardo: ma, ad avviso di chi scrive, la inerzia è derivata, più che tutto, dalla incertezza, che, del resto, ancora ristagna in non pochi di noi, in ordine alla pratica opportunità di dar vita ad un organismo che potrebbe — crescendo, e dilatandosi al di là dei propri limiti ragionevoli e razionali — interferire in modo, ora non esattamente prevedibile, sulla essenziale prerogativa del Parlamento: la formazione delle leggi; intralciandone, in ipotesi, anche la funzione; o, quanto meno, operando negativamente sulla speditezza dei suoi lavori.

Si ritiene necessario rifarsi a questo stato d'animo (in parole correnti, il timore di andare a costituire una terza Camera) (*), che del resto, si manifestò fin dalle prime battute della discussione del disegno di legge De Gasperi, oltre e più che per dar ragione dello inconsueto ritardo nel varare una legge di tanta importanza, per segnalare al legislatore di oggi, all'interprete di domani, la necessità per il primo di volere i limiti delle attribuzioni dello istituendo Consiglio precisi ed invalica-

(*) Nella relazione del senatore Paratore al Senato, 1ª legislatura (stampato 318-A) si legge: « Certo, non facile è stato per la Commissione l'esame delle norme che debbono regolare la vita del nuovo istituto; anche per la necessità di evitare che esso divenga un organo corporativo o una camera di compensazione di singoli interessi contrastanti, o un'accademia di studiosi, o, soprattutto, una specie di parlamento degli interessi economici ». (Nella relazione dell'onorevole Bucciarelli Ducci, Presidente della Commissione Speciale della Camera dei deputati, II legislatura: « Dovremo quindi evitare, se vogliamo rispettare lo spirito della Costituzione, che il nuovo organismo si trasformi in una terza Camera e ciò per non togliere al Parlamento le proprie peculiari caratteristiche di sovranità ». (Stampato Camera dei deputati, II legislatura, 568-A).

bili; per il secondo, di non consentire al Consiglio medesimo dilatazioni di funzioni, che possano in qualche modo invadere il campo che la Costituzione riserva al Parlamento, con interferenze che ne mortificherebbero, se pur non ne ostacolassero, la sua attività sovrana.

Ma la prudenza non può legittimare la inerzia. D'altro canto, il disegno di legge di cui ci occupiamo non è di quelli che possano — in ipotesi — respingersi. Esso intende ad attuare la Costituzione dando vita ad un organismo, se mal non ci si appone, destinato ad assumere, nella vita nazionale, un'importanza benefica di primo ordine, se opererà entro il suo campo.

Che tale organismo nasca e viva, è volontà inderogabile della Carta fondamentale. Nessuno e nulla vietano che, mutando la coscienza giuridica dei consociati, si modifichi, adeguandola a questa nuova coscienza, anche la Costituzione: il Parlamento ne ha la possibilità ed il modo. Ma finchè essa duri, deve essere attuata: ogni carenza assumendo la negativa, ma grande importanza che assume, in una costruzione edilizia, la mancanza di una struttura essenziale: se ne rende impossibile la utilizzazione piena; comunque, incerto e precario l'equilibrio; pericoloso l'uso; difettosa l'estetica. Fermi questi principî, che non sembrano in niun modo dubitabili, veniamo ad esaminare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Si ritiene opportuno premettere qualche considerazione su

L'ART. 99 DELLA COSTITUZIONE.

La Sezione III del Titolo III della Carta fondamentale ha per titolo « Gli organi ausiliari ». Per essere tale Sezione collocata sotto il titolo che si riferisce al Governo, potrebbe sembrare *prima facie*, che il Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro dovesse intendersi *ausiliario* solo del Governo. Senonchè la lettera dell'articolo ne estende espressamente la attività anche riguardo alle Camere e, pertanto, tale organo deve dirsi *ausiliario*, insieme, delle Camere e del Governo.

L'aggettivo « ausiliari » che determina la natura degli organi previsti nella Sezione in esame, esclude che ad essi possano vedersi

attribuite funzioni che debbano, necessariamente, interferire nelle sfere di azione proprie così delle Camere, come del Governo. Questi potranno trovare, nel Consiglio, valido ausilio ed autorevole opinamento: non una costrizione o, comunque, una limitazione, nell'esercizio delle loro normali attività.

L'articolo 99 suona così:

« Il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La volontà del Costituente, pertanto, è questa: dare al potere legislativo ed al potere esecutivo un aiuto valido, quando esso possa appalesarsi utile, allo scopo di facilitarne i compiti, nel settore vasto, complesso, importantissimo (nella multiforme attività dello Stato moderno, forse il più vasto e il più complesso; certo tra i più importanti) della economia e del lavoro.

Il Consiglio potrà esser chiamato ad esprimere, con l'autorevolezza che gli deriverà dalla sua competenza tecnica, in senso lato, in quanto in esso avranno piena risonanza ed influenza le istanze sociali, attraverso le rappresentanze dei lavoratori, assai cospicue, il proprio punto di vista in ordine ai provvedimenti che Camere e Governo siano per emettere in materia di economia e di lavoro. Non altro può essere il significato di *consulenza*, del capoverso dell'articolo 99 della Costituzione, riferito anche alle Camere; le quante volte non si intenda discutere il principio fondamentale costituzionale che « la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere » (articolo 70 della Costituzione). Ed esclusivamente da esse: e quindi senza alcuna necessità di interventi accessori.

L'articolo 99, pertanto, non può prevedere che la opportunità della consulenza: non la necessità; a giudizio discrezionale delle Camere

e del Governo, per un *ausilio* che essi possano ritenere opportuno.

Dunque, organo tecnico: in cui gli esperti entrano ad esercitare una funzione che dovrebbe pensarsi preminente e determinante, se si consideri che la lettera dell'articolo 99 vuole che il Consiglio sia, anzitutto, composto di *esperti* e poi di rappresentanti delle categorie produttive.

Al Costituente, il Consiglio si rappresentò come un'assemblea di esperti e di delegati delle categorie produttive, nell'ordine: il che non implica certo una interpretazione obbligata della norma; ma ha un valore di controllo della bontà e razionalità della interpretazione a cui si sia giunti per altra via.

I tecnici, appunto perchè tali, si contrappongono, in un certo senso, ai politici: se essi sono stati i primi a presentarsi alla coscienza dei Costituenti, seguiti dai rappresentanti delle categorie produttive, sicuramente essi Costituenti vollero un organo più tecnico che politico, non affiancato alle due Camere con funzioni di necessaria collaborazione nella formazione delle leggi: bensì un organo specializzato, al quale ciascuna delle due Camere potesse rivolgersi, per avere, in determinate circostanze (per avventura le più delicate), il prezioso ausilio, insieme, degli esperti e dei rappresentanti delle categorie produttive. E così il Governo. Il maggior numero delle leggi viene proposto al Parlamento dal Governo. Può essere assai utile che quel disegno venga esaminato preventivamente dal Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro, perchè esprima il suo motivato parere ed, in ipotesi, anche il parere della minoranza. Le Camere, quando saranno chiamate a deliberare su quel disegno, mentre potranno assai utilmente servirsi dei lumi di questo alto Consesso tipicamente competente, potranno procedere assai più speditamente e non avranno più ragione di farsi a richiedere, direttamente, quella consulenza che verrebbe assai spesso invocata, anche per ritardare ed ostacolare, in ipotesi, un disegno di legge, invisibile a una parte della Camera impegnata a discuterlo.

Il primo capoverso dell'articolo 99 della Costituzione si rimette alla legge di attuazione, perchè siano da questa determinate le materie per le quali, e le funzioni secondo le quali,

dovrà esercitarsi quella consulenza che è la ragione essenziale della creazione di questo organo.

Il secondo capoverso del richiamato articolo 99 concede al C.N.E.L. la iniziativa legislativa e prevede la possibilità che esso contribuisca « alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La iniziativa legislativa è, senza dubbio, una facoltà di notevolissimo rilievo. Non si sarebbe neppure potuto pensare ad una facoltà generale ed illimitata: si sarebbe, oltre tutto, invaso il campo degli organi a ciò demandati: il Governo, i singoli parlamentari, il popolo, le regioni; con probabilità di sovrapposizioni, che avrebbero prodotto confusione ed intralcio. D'altro canto, i limiti, quanto alle materie, sono segnati dalla istessa denominazione dell'organo. E così non par dubbio che la iniziativa legislativa concessa al C.N.E.L. debba intendersi limitata alle materie *economia e lavoro*.

Il contributo alla elaborazione della legislazione economica e sociale, non necessario, (« può », dice la Costituzione) avrebbe trovato nella legge di attuazione i principi ed i limiti secondo ed entro i quali tale attività si sarebbe potuta esercitare.

Abbiamo esaminato l'articolo 99 nel sistema generale della Costituzione, cercandone la interpretazione più sicura e ci pare di essere giunti a conclusioni non dubitabili. Le istesse a cui hanno portato i dibattiti ampi, sereni, profondi, che durante un così lungo cammino del disegno di legge, si sono susseguiti, avanti tre Commissioni speciali (una del Senato e due della Camera dei deputati); in aula, al Senato ed alla Camera; e da ultimo — ai fini di questa relazione il più impegnativo — in seno alla nostra Commissione speciale, a nome della quale il sottoscritto riferisce a voi, onorevoli colleghi.

IL LUNGO CAMMINO E LE TAPPE DEL DISEGNO DI LEGGE.

I due rami del Parlamento si sono occupati molto ampiamente della materia. Come abbiamo già ricordato, il primo disegno di legge

risale al marzo 1949, e fu presentato dal Governo De Gasperi al Senato.

Esso era costituito di 16 articoli. Si proponeva con esso la composizione del C.N.E.L. come appresso (articolo 1):

16 membri in rappresentanza dei lavoratori salariati;

6 membri in rappresentanza: due dei professionisti e degli artisti, due dei coltivatori diretti, due delle attività cooperative;

11 membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

10 membri, uno per ciascuno dei nove Consigli superiori: dell'industria, del commercio interno, delle miniere, dell'agricoltura, della marina mercantile, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'emigrazione, del turismo, ed uno della Commissione centrale per il commercio estero;

2 membri in rappresentanza delle Aziende autonome dello Stato;

2 degli Enti pubblici a carattere nazionale, operanti nel campo economico;

2 di quelli operanti nel campo della previdenza;

un membro in rappresentanza delle Camere di commercio;

8 membri esperti.

Complessivamente, 58 membri, oltre il Presidente.

I membri del C.N.E.L. avrebbero dovuto essere nominati (articolo 2) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino alla entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione (in ordine a questa legge, purtroppo, ancora tutto tace, tanto che, dopo sette anni, il disegno di legge che esaminiamo ripropone la stessa disposizione sostanzialmente transitoria) i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, avrebbero dovuto essere designati dalle esistenti organizzazioni sindacali, in misura che tenesse conto « della loro importanza numerica e qualitativa ». Per i membri dei Consigli e della Commissione su indicati, la designazione sarebbe stata ad essi richiesta; per il rappresentante dalle Camere di commercio, alla loro Unione nazionale.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In mancanza di tali designazioni, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, avrebbe provveduto d'ufficio il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente.

Anche per la nomina del Presidente del C.N.E.L., al di fuori dei membri (articolo 3), si prevedeva la istessa procedura, naturalmente senza designazione.

I membri del Consiglio (articolo 4), alla pari del Presidente, avrebbero dovuto avere 30 anni compiuti ed il pieno godimento dei diritti civili e politici. Per i membri del Consiglio, si stabiliva la incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore, che però non si estendeva al Presidente.

Veniva dichiarata la gratuità della carica. I membri avrebbero ricevuto un gettone di presenza, a titolo rimborso di spese.

Tutti i membri (articolo 5) — compreso il Presidente — sarebbero durati in carica tre anni.

Per quei membri che avessero cessato dalla funzione *medio tempore*, si prevedeva la nomina del successore per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

In ordine alle funzioni del Consiglio nazionale (articolo 6), si proponeva di dare attuazione alla prima parte dell'articolo 99 della Costituzione, statuendo che esso avrebbe dato parere, nell'ambito delle materie economiche e sociali:

a) sui disegni di legge ad esso sottoposti dalle Camere o dal Governo;

b) sugli schemi di decreti aventi forza di legge ad esso sottoposti dal Governo;

c) su ogni questione per la quale le Camere od il Governo lo avessero interpellato.

Si prevedeva altresì la facoltà, da parte delle Camere, di chiedere il parere sui progetti di iniziativa popolare, sempre in materia economica e sociale.

Il parere avrebbe dovuto essere richiesto dal Governo a cura del Ministro proponente il disegno di legge od il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il parere sui disegni di legge chiesto dal Governo, si sarebbe dovuto comunicare alle Camere all'atto della presentazione di essi disegni.

In ordine al primo capoverso dell'articolo 99 della Costituzione, si subordinava, con l'articolo 7, la facoltà della iniziativa legislativa alla approvazione dei progetti relativi da parte di almeno tre quinti dei componenti il Consiglio. I progetti sarebbero stati trasmessi dal Presidente del C.N.E.L. ad una delle Camere, dandosene contemporaneamente comunicazione al Governo: si vietava l'esercizio di tale facoltà per le leggi tributarie e di bilancio, nonchè per le leggi aventi il medesimo oggetto di quelle per cui il Governo avesse già chiesto al C.N.E.L. il parere.

Si dettavano poi norme di procedura, che evidentemente, interessano assai di meno di quelle che erano intese a disciplinare l'attività dello istituendo Consiglio (articoli 3, 5, 8, 10). Ne facciamo qualche cenno assai rapido. Si prevedeva la nomina di due Vice Presidenti: la costituzione di apposite Commissioni per l'esame preliminare delle materie da discutere: i modi ed i tempi per le riunioni ordinarie e straordinarie. Con l'articolo 9 si riconosceva la facoltà di intervento alle discussioni in seno al Consiglio dei Presidenti delle competenti Commissioni legislative del Parlamento, nonchè dei Ministri, Sottosegretari ed Alti Commissari per le materie di competenza delle rispettive Amministrazioni. Tutti con diritto di partecipare alla discussione, ma senza diritto a voto. Le riunioni del Consiglio non sarebbero state pubbliche. Se ne sarebbero pubblicati gli atti in apposito bollettino (articolo 11).

Il Segretario generale sarebbe stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica; ed all'ufficio si sarebbe dovuto comandare personale delle Amministrazioni dello Stato (articolo 12).

Le norme di attuazione della legge si sarebbero dovute pubblicare, nelle forme consuete, entro sei mesi e si sarebbero, con uguale procedura, stabiliti il trattamento giuridico ed economico del Segretario generale e le modalità per l'assegnazione del personale all'ufficio (articolo 14).

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sarebbero state a carico di apposita rubrica del Ministero del tesoro e sarebbero state ordinate dal Presidente del Consiglio stesso. Per l'esercizio in corso al momento in

cui fu presentato il disegno di legge, si sarebbe provveduto con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 358 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (articolo 13).

Si proponeva di sopprimere il Consiglio economico nazionale istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1947, *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1947, n. 201 (articolo 15).

La legge emananda (articolo 16) sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il disegno di legge, testè esaminato, era preceduto da una relazione, veramente cospicua nella sua sobrietà e nella compostezza e compiutezza delle argomentazioni prospettate.

Qui ci coglie in acconcio di rilevare come sarebbe stato di grande interesse poter avere sotto mano tutti gli atti parlamentari che si sono venuti accumulando dal lontano 1949 ad oggi intorno a questa proposta di legge. Essi, per ampiezza, per profondità di pensiero e per dottrina, per diligenza di quanti vi hanno collaborato, verrebbero a costituire un poderoso volume che riuscirebbe ad onore del Parlamento Italiano.

Pur in mezzo agli incontestabili, fecondi contrasti tra parti politiche diverse, la volontà di porre in essere una legge buona, efficacemente operante nel mondo della economia e del lavoro, unico mondo, in quanto « i problemi del lavoro sono problemi dell'economia e ogni problema economico è problema del lavoro » (Relazione del senatore Paratore al Senato, I legislatura), emerge chiara e sicura in ogni atteggiamento dei molti che sono intervenuti nelle discussioni o che le discussioni hanno riassunto ed elaborato.

Dobbiamo limitarci a questa sintetica espressione di una ammirata convinzione, formatasi attraverso il minuto esame di quanto si è operato, spiacenti di non poter scendere a particolari; perchè, potrebbe sembrare eccessivo attardarci ulteriormente a lumeggiare le ragioni che sorreggono il disegno di legge in esame, in quanto la necessità che esso esca dallo stato di progetto è vivamente sentita da tutti; e, d'altro canto, esso, attraverso quel lungo appassionato studio, è da ritenere non sia più suscettibile di modificazioni utili, quanto meno,

sostanziali; così come ha ritenuto la Commissione Speciale in nome della quale riferisco.

Il disegno di legge De Gasperi fu sottoposto all'esame di una Commissione Speciale, presieduta con la competenza, la diligenza, l'autorevolezza che gli sono proprie, dal senatore Paratore, che ne fu anche il relatore.

Il disegno di legge governativo ne risultò ampiamente modificato, oltre che per l'articolazione (dai 16 articoli del disegno De Gasperi si giunse ai 25 del testo proposto al Senato) anche e principalmente per il numero dei componenti e per le attribuzioni del Consiglio istituendo. La discussione ne fu ampia e profonda.

Il Senato discusse il testo della Commissione in varie sedute con uguale ampiezza e profondità, giungendo alla approvazione quasi integrale di esso. Introdusse alcune modificazioni, di cui, sostanziali;

1) l'aumento dei componenti il Consiglio con la inclusione di due rappresentanti dei professionisti (la Commissione aveva escluso i due rappresentanti dei professionisti e degli artisti di cui al disegno di legge governativo), di un rappresentante dell'I.R.I., di due rappresentanti degli enti pubblici di previdenza; la soppressione di quattro membri che avrebbe dovuto nominare il Consiglio nella sua prima riunione, con il corrispondente aumento da quattro ad otto dei membri di nomina del Presidente della Repubblica. Il numero complessivo dei membri del Consiglio fu portato, così, da 58 a 64, oltre il Presidente;

2) si sopprime il comma 4° dell'articolo 8, con cui si rendeva obbligatoria, da parte delle Camere e del Governo, la richiesta di parere « sui progetti di legge e di decreto che implicino direttive di politica economica e sociale di carattere generale e permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione »;

3) si limitò l'iniziativa legislativa del Consiglio, aggiungendo alle esclusioni già previste le leggi di delegazione legislativa e quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

4) si consentì alle Regioni la facoltà di chiedere pareri al Consiglio e di affidargli la redazione di progetti di regolamenti.

Il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, passò alla Camera dei deputati e la

Commissione Speciale, anche qui costituita per l'esame relativo, non vi apportò modificazioni sostanziali. Ci dà atto di ciò, la relazione al disegno di legge, ripresentato al Parlamento (questa volta alla Camera dei deputati, dopo che, per la fine della I legislatura, il disegno stesso era decaduto) dal Governo Pella, il 4 gennaio 1954.

È detto, infatti, in tale relazione:

« La Commissione Speciale della Camera dei deputati vi apportò alcune modifiche di carattere non sostanziale. Il disegno di legge si presenta ora nel testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati ».

Pare tuttavia di dover rilevare come una modificazione di carattere sostanziale sia stata, in verità, proposta dalla Commissione speciale della Camera dei deputati della prima legislatura, là dove si era ritenuto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 13 (nel nuovo testo divenuto 12): « Le indagini di cui al comma precedente possono essere intraprese dal Consiglio, di sua iniziativa, quando siano state deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

La Camera — relatore il Presidente della nuova Commissione speciale onorevole Bucciarelli Ducci — ha approvato il disegno di legge apportandovi ancora delle modificazioni: da rilevare quelle all'articolo 2, travagliatissimo: dai 64 consiglieri stabiliti dal Senato e riproposti nel disegno di legge Pella, si è saliti a 79 con sensibili aumenti così dei rappresentanti dei lavoratori salariati (da 17 a 25), dei lavoratori in proprio (da 11 a 13), dei datori di lavoro (da 13 a 17), degli esperti (da 19 a 20) con la inclusione di qualche nuova categoria di lavoratori, di datori di lavoro e di esperti.

All'articolo 12, la Camera ha ripristinato, in sostanza, ampliandone inoltre la portata e liberandola da ogni preventiva limitazione, la facoltà del Consiglio di compiere *indagini* — naturalmente, sulle materie di sua competenza — oltre che su richiesta delle Camere e del Governo, di propria iniziativa. Il Senato, infatti, approvando il primo disegno di legge, aveva consentito al Consiglio la iniziativa di indagine purchè fosse intervenuta una deliberazione del Consiglio espressa a maggioranza

qualificata: « a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

La Camera dei deputati ha riconosciuto al Consiglio tale facoltà di indagini « di propria iniziativa » senza alcuna precisazione o limitazione e quindi previa deliberazione da adottare nelle forme ordinarie.

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO.

La Commissione è stata unanime nell'affermare la necessità di accelerare i tempi per giungere finalmente alla approvazione del disegno di legge.

La minoranza ebbe a proporre qualche emendamento, di cui un primo, sostanziale, a giudizio della maggioranza della Commissione, resistito insieme dalla lettera dell'articolo 99 e dalla necessità di non *politicizzare* ulteriormente (se fosse possibile di *spoliticizzarlo* — ci si passino le due parole orribili — occorre tentarlo) l'organo cui si dà vita, stante il carattere di esso prevalentemente tecnico su cui abbiamo sopra insistito, secondo il convincimento e le direttive della Commissione speciale nella sua maggioranza. Si sarebbero voluti sottrarre alla designazione del potere esecutivo o degli organi da esso dipendenti anche gli esperti, in quanto si pretendeva che le parole dell'articolo 99 primo comma « in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa » si dovessero intendere come riferite anche agli esperti, il che sarebbe stato fatto palese da una virgola apposta nel testo legislativo dopo le parole « categorie produttive ». Senonchè quella virgola (evidentemente lì collocata dal redattore della norma, in dipendenza della piccola pausa che, leggendo, è inevitabile fare a quel punto) non potrebbe mai valere a concludere come concludeva il proponente dell'emendamento. La competenza in un determinato ramo dello scibile umano, non si conferisce con una elezione sia pure delegata (a tanto concluderebbe la designazione da parte delle categorie interessate e tra loro in conflitto, almeno potenziale): essa è la risultante di varie componenti: la intelligenza, la volontà, lo studio, l'applicazione e, talvolta la scintilla divina del genio; un insie-

me che sfugge ad ogni catalogazione e ad ogni valutazione politica; che può essere appannaggio di pochi, ed anche di un solo: quanto meno, nella misura che possa riuscire utile e conclusivo a fini determinati.

Se potrebbe anche sostenersi che nella scelta dei tecnici (*esperti* dice la Costituzione) occorre tener presente la loro qualità, in senso molto improprio, per dire che occorre sceglierli in modo che essi possano portare la voce delle varie discipline presumibilmente influenti allo studio degli atteggiamenti molteplici che può assumere la materia vastissima della economia e del lavoro, non potrebbe mai pensarsi che il costituente possa aver voluto una rappresentanza degli esperti in ragione del loro numero. Il numero non dimostra nulla, in questa materia; sia perchè i cultori di una scienza nuova, che potrebbe anche determinare orientamenti del tutto inconsueti e rivoluzionari nella applicazione e nella utilizzazione del lavoro umano, od anche nelle ricerche, ad esempio, di giacimenti sotterranei; o nella concezione di una economia, che tenda a romperla con quella tradizionale e così via, potrebbero essere pochissimi, od anche uno solo, oggi, ma capo potenziale di una schiera, che ne segua, domani, gli insegnamenti, ne sviluppi e ne applichi le intuizioni geniali.

Nè pare debba aggiustarsi pregio maggiore alla tesi degli oppositori, che vorrebbero vedere, a forza, gli esperti designati dai Consigli superiori, dagli Ordini, dal Capo dello Stato, come alleati *per necesse* dei datori di lavoro e quindi ostili ai prestatori di opera. La scienza, la tecnica, sono al di sopra delle competizioni di classe e di interessi; se mai, non avendo pregiudiziali di nessuna natura, possono, nella serena visione che fa di ogni scienziato un apostolo di verità, intervenire, efficacemente, a scrudire i contrasti, ad attenuare e forse a comporre i dissensi, nel superiore interesse del bene comune.

Dal che è evidente la opportunità che la loro designazione resti affidata ai Consigli superiori ed agli altri enti di cui al disegno di legge, trattandosi di organismi qualificatissimi; non che all'Unione accademica nazionale, ancor più qualificata: mentre per gli altri otto, la nomina viene assai opportunamente riservata al Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati all'articolo 2 lettera a) modificava il testo governativo, sopprimendo le parole « *ed aerei* », che nel disegno di legge si leggevano nell'inciso: « tra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi *ed aerei* »; mentre alla lettera c) dello stesso articolo — aumentati, da due a tre, i rappresentanti delle imprese di trasporto — sopprimeva le istesse parole « *ed aerei* » contenute nell'analogo inciso: « di cui uno delle imprese trasporti marittimi ed aerei ». La Commissione ha approvato un emendamento soppressivo dei due interi incisi ricordati, così lasciando solamente le parole « tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti » e « tre rappresentanti delle imprese di trasporto » rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 2.

La Commissione speciale ha approvato e fatto proprio un ordine del giorno in proposito, dei senatori Tartufoli e Schiavi che, con qualche lievissima variante di forma, viene presentato al Senato per chiederne la approvazione: « Il Senato in ordine all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Camera, mentre nulla ha da osservare sulla indicazione delle categorie contenuta nel testo in esame, fa voti che, sia nella designazione dei rappresentanti delle categorie operative, come nella designazione degli esperti, si tenga conto della eventuale carenza di rappresentanze per quei settori che, in via potenziale, costituiscono prospettive sicure di progresso, quali ad esempio le attività aeree e nucleari ».

D'altro canto il Presidente della Repubblica sarà il supremo moderatore ed equilibratore delle eventuali sproporzioni, o del prevalere di qualche interesse su quelli concorrenti, addivenendo alla nomina degli otto membri esperti a lui riservati.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera, contiene una curiosa anomalia, dovuta evidentemente ad una svista. L'articolo 2 del disegno di legge, alla lettera g) stabilisce che entreranno a far parte dell'istituendo Consiglio, « venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente *designate*:... 3) otto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Di tal che, a parte la considerazione che chi *nomina* non *designa*, la procedura che si do-

vrebbe seguire, stando alla lettera del disegno di legge, sarebbe questa:

Il Presidente del Consiglio dei ministri proporrebbe al Presidente della Repubblica gli otto esperti a questo riservati. Il Presidente della Repubblica *designerebbe* gli stessi otto esperti al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dovrebbe sottoporre l'approvazione al Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in base a questa approvazione, riproporrebbe gli stessi otto nomi al Presidente della Repubblica, che li nominerebbe, finalmente, con il decreto voluto dall'articolo 3.

Come si vede, un procedimento piuttosto strano che, in verità, rasenterebbe il ridicolo, fino forse a toccarlo.

Ad eliminare questo inconveniente, indubbiamente formale, ma che non sarebbe bello mantenere, in una legge che deve essere, anche nella forma, il meno imperfetta che sia possibile, la Commissione propone il testo seguente per l'articolo 2, lettera g):

20 persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui 9 designate dai Consigli superiori ..., ecc.);

3 dall'Unione accademica nazionale;

8 nominate dal Presidente della Repubblica.

Naturalmente applicandosi poi per tutti, l'articolo 3, prima parte.

La Commissione speciale, non volendo nella sua maggioranza introdurre emendamenti sostanziali al testo adottato dalla Camera, desiderosa, come si è detto, che cessi la lunghissima mora, senza dare adito ad ulteriori discussioni che, con ogni probabilità, quella mora condurrebbero a prolungare, pur avendo rilevato la poca opportunità di lasciare la scelta degli ordini nazionali, cui rivolgere la richiesta di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, al Ministero della giustizia, a suo arbitrio non sindacabile, si è limitata alla approvazione di un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, proposto dal Commissario, senatore Bussi, per cui il Senato « riferendosi al modo di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, come previsto al terzo comma dell'articolo 3, esprime il voto che il Ministro di grazia e giustizia, nelle richieste di designazione da rivolgere agli ordini professionali da lui scelti, avvicindi le

richieste stesse, in modo che tutti gli ordini nazionali regolarmente costituiti, vengano successivamente interpellati ».

All'articolo 5, prima parte, la Commissione propone un altro emendamento, puramente formale. Il disegno di legge recita: « Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio, è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici ». La Commissione ha ritenuto che alla parola *capacità* si dovesse sostituire la parola *godimento*.

All'ultimo comma dello stesso articolo venne proposto un emendamento di carattere sostanziale, in quanto si sarebbe voluta introdurre una deroga, per 6 membri del Consiglio (tre appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e tre appartenenti alle categorie di cui alla lettera c) del medesimo articolo), dalla incompatibilità stabilita per tutti con la qualità di parlamentari. La Commissione lo respinse, anche per ragioni di coerenza logica, non sembrando ammissibile che un organo ausiliare del Parlamento possa essere composto, sia pure in parte, da membri di questo.

La eccezione che si fa per il Presidente del Consiglio, legittimata da ragioni di opportunità pratica, oltre che da ragioni di prestigio, per l'Ente istituendo, non è sembrato opportuno estendere, per non aumentare il rischio di convertire in politico, un Ente che deve restare prevalentemente tecnico, tanto più che i sei parlamentari a gruppi contrapposti di tre e tre, forse non avrebbero resistito, come rappresentanti politici di determinate categorie, spesso in conflitto, alla tentazione di adoperarsi per trascinare il Consesso alla tesi politica meglio adatta agli interessi delle une, contro le altre.

Sull'articolo 8, alcuni Commissari hanno proposto una questione che nelle varie tappe attraversate dal disegno di legge, ebbe alterna fortuna, ma che prospettata in senso positivo dalla Commissione speciale del Senato, I legislatura, venne risolta negativamente dalla Assemblea; fu omessa nel disegno di legge Pella e non attesa dalla Camera dei deputati.

Trattasi della obbligatorietà della richiesta del parere del Consiglio nazionale, per le Camere e per il Governo, allorché si tratti di « progetti di legge e di decreto che implicano direttive di politica economica e sociale di ca-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rattere generale e permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione ».

La Commissione ha disatteso la richiesta di emendamento; essendo orientata, oltre e prima che alla approvazione sostanziale del testo approvato dalla Camera dei deputati, a considerare il costituendo Consiglio, organo ausiliario, non necessario, come più sopra si è ampiamente detto, esaminando la portata e gli scopi dell'articolo 99 della Costituzione.

Si fece osservare, relativamente all'articolo 11, che la frase « nei giorni successivi alla ricezione » non ha senso compiuto, e forse nessun senso; ove non la si completi. È stata proposta l'aggiunta di un numero, ad esempio, tre, per dare alla frase la portata concreta di un termine.

La Commissione propone al Senato la necessaria aggiunta.

Sulla opportunità o meno di mantenere la facoltà al C.N.E.L. di compiere *indagini*, ad esso consentita con l'articolo 12, la Commissione ha finito per non modificare il testo approvato dalla Camera, ritornando al disegno di legge del Governo, sempre per il desiderio di non ritardare la definitiva approvazione della legge, nella certezza, altresì, che quelle indagini non tenderanno mai a dilatarsi, fino ad assumere l'ampiezza e la portata di una inchiesta, che, per essere atto squisitamente politico, non compete e non può competere ad altri che alle Camere.

All'articolo 15, sembra opportuna un'altra variazione di pura forma. « ... hanno facoltà di intervenire senza diritto a voto i Presidenti delle Commissioni parlamentari, o, in caso di impedimento un Vice Presidente della rispettiva Commissione da essi delegato e i membri del Governo ». Così il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si propone di sostituire a tale dizione, la seguente: « ... hanno facoltà di intervenire senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I Presidenti di Commissione possono delegare un loro Vice Presidente ».

All'articolo 18 si propose da alcuni Commissari questo emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Segretariato generale del Consiglio sarà composto di funzionari scelti dal Consiglio stesso anche fra il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e previo accordo con le medesime ».

La Commissione lo ha respinto, confermando il testo adottato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 21 deve, in ogni caso, essere aggiornato perchè *medio tempore* superato. Non occorre, tuttavia, altra modificazione, se non lo spostamento dal bilancio dell'esercizio 1954-55 a quello del 1955-56.

Abbiamo detto, *in ogni caso*. Se a questo emendamento non si fosse stati costretti di addivenire, la Commissione speciale avrebbe forse anche potuto non proporre gli emendamenti formali di cui sopra si è parlato.

Lo ha fatto, pensando che anche il semplice perfezionamento della dizione in una legge, obbedisce ad una esigenza di limpidezza, di precisione, di estetica; mentre ciò non avrebbe menomamente vulnerato nella specie la necessità di concludere rapidamente.

Con gli intendimenti sopra esposti, nella certezza di contribuire alla compiuta ed organica costruzione del sistema giuridico voluto dalla Costituzione; convinta che il disegno di legge valga ad attuare in ogni sua parte e nell'insieme, l'articolo 99 della Carta fondamentale, nel modo migliore possibile; convinta altresì che i gravi, complessi, inscindibili problemi della economia e del lavoro possano più agevolmente essere risolti, mercè la collaborazione sapiente, oggettiva, costruttiva del Consiglio nazionale che si va a creare, entro i limiti determinati dalla legge, la Commissione speciale del Senato vi propone, onorevoli colleghi, l'approvazione integrale del disegno di legge, così come la Camera dei deputati ce lo ha trasmesso, con le modificazioni lievi e solo di forma di cui più sopra abbiamo detto le ragioni.

DE-LUCA Carlo, *relatore*.

ORDINI DEL GIORNO
CHE LA COMMISSIONE PROPONE AL SENATO

« Il Senato, in ordine all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Camera, mentre nulla ha da osservare sulla indicazione delle categorie contenuta nel testo in esame, fa voti, che sia nella designazione dei rappresentanti delle categorie operative, come nella designazione degli esperti, si tenga conto della eventuale carenza di rappresentanze per quei settori che, in via potenziale, costituiscono prospettive sicure di progresso, quali ad esempio le attività aeree e nucleari ».

« Il Senato riferendosi al modo di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, come previsto al terzo comma dell'articolo 3, esprime il voto che il Ministro di grazia e giustizia, nelle richieste di designazione da rivolgere agli ordini professionali da lui scelti, avvicendi le richieste stesse, in modo che tutti gli ordini nazionali regolarmente costituiti, vengano successivamente interpellati ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto, di cui uno delle imprese trasporti marittimi; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) *identico.*

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) *identico.*

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate:

1) nove dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre dall'Unione accademica nazionale;

3) otto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli Ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), nn. 1° e 2°, dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti

e) *identico.*

f) *identico.*

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:

1) nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre designate dall'Unione accademica nazionale;

3) otto nominate dal Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Identico.

nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termini del comma precedente.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due Vicepresidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 7.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Art. 10.

Identico.

Identico.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un Vicepresidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I Presidenti di Commissione possono delegare un loro Vice Presidente.

Identico.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C.E.N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio Superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

Art. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1955-56, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Identico.